

N. 01010/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00543/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2012, proposto da:
Igor Fellegara, rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Rossi, con domicilio
eletto presso lo studio di questi in Genova, via Nino Bixio 3/2a;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro *pro tempore*;
Istituto di Istruzione Superiore Bernardo Marsano, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del giudizio di non ammissione del ricorrente all'esame di stato (maturità professionale agraria);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto di Istruzione Superiore Bernardo Marsano;

Visto il decreto del giudice delegato dal Presidente di questa Sezione n. 208 del 18 giugno 2012, di accoglimento della domanda di misure cautelari provvisorie, che ha disposto l'ammissione con riserva del ricorrente all'esame in questione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Preso atto che il ricorrente è stato ammesso alle prove dell'esame in questione, che ha superato, con la votazione di 60/100;

Ritenuto che l'intervenuto superamento delle prove d'esame *de quibus* comprovi l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di non ammissione alle medesime, basato sulla votazione insufficiente attribuita in alcune materie (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 21 luglio 2011, n.1974);

che pertanto il ricorso in esame dev'essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e integrale compensazione tra le parti delle spese di causa, per la quale sussistono i presupposti di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)